

Codice A1814A

D.D. 16 ottobre 2015, n. 2634

Autorizzazione idraulica per l'estensione di n. 2 tratti di difesa spondale destra del Torrente Cravaglia in frazione Molo Borbera in Comune di Borghetto Borbera (AL). Richiedente: Sig. Bruno SPAZZARINI

Il Sig. Bruno Spazzarini, (omissis), ha presentato istanza in data 15/07/2015, pervenuta il 20/07/2015 (ns. prot. n. 38763), per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per l'estensione di n. 2 tratti di difesa spondale destra del Torrente Cravaglia in frazione Molo Borbera in Comune di Borghetto Borbera (AL).

Poiché l'intervento interferisce con il corso d'acqua demaniale denominato Torrente Cravaglia è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali, a firma dell'Arch. Paolo MORGAVI, in base ai quali è prevista la realizzazione dell'opera di cui trattasi.

L'avviso della presentazione dell'istanza è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Borghetto Borbera dal 28/07/2015 al 12/08/2015 senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

L'intervento prevede la realizzazione di n. 2 muri spondali a protezione della proprietà del richiedente, catastalmente identificata con i mappali 15, 18 e 19 del foglio 8 del Comune di Borghetto Borbera, interessata da fenomeni di erosione spondale in occasione dell'evento alluvionale del 13/10/2014; è inoltre prevista la messa a dimora di massi ciclopici non cementati per il raccordo tra i muri in c.a. e la sponda naturale e la realizzazione di un tratto di terre rinforzate per il ripristino della scarpata erosa.

I muri spondali previsti in progetto verranno realizzati in prolungamento delle opere di difesa spondali già esistenti in questo tratto di corso d'acqua con analoga tipologia costruttiva.

A seguito dell'esame degli atti progettuali la realizzazione degli interventi in argomento può nel complesso ritenersi ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche sottoriportate:

1. la sommità del muro previsto nell'intervento "A" non dovrà essere ad una quota superiore a quella della difesa spondale in sponda opposta e alla quota del piano campagna attuale, pertanto nella sezione 5 il muro dovrà essere abbassato alla quota di 335,06;
2. il tratto terminale di valle del muro previsto nell'intervento "A" dovrà essere arretrato al fine di non ridurre la sezione di deflusso rispetto al tratto immediatamente a monte (sez. 4);
3. il muro spondale e relative terre armate previste nell'intervento "B" dovranno essere accorciati di 14 metri (limitati pertanto a circa 2 metri a monte del tubo di scarico indicato a valle della sezione 3); in alternativa nel tratto di monte potrà essere realizzata un'opera di difesa spondale in massi ciclopici che si vada a raccordare a quella già prevista;
4. il dente di fondazione del muro previsto nell'intervento "B" dovrà essere realizzato sul lato verso l'alveo;
5. nella progettazione esecutiva dovrà essere verificata la stabilità complessiva delle opere esistenti, tenuto conto anche delle nuove opere;
6. il paramento esterno delle terre armate previste nel tratto di scarpata non interessato da erosioni (sopra il muro esistente) dovrà seguire l'andamento e la pendenza naturale attuale per non creare discontinuità nella scarpata di valle non interessata dai lavori;
7. tutte le opere di difesa spondale previste, muri e scogliere, dovranno essere fondate ad una profondità antiscalzamento di almeno 1,5 m al di sotto della quota di fondo alveo nella sezione di riferimento;
8. non dovranno essere eseguiti rialzi di sponda e ridurre le attuali sezioni di deflusso;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- visto il D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I.) e s.m.i.;
- vista la L.R. n°12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- visto il regolamento regionale n°14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, ai fini idraulici, Sig. Bruno Spazzarini, (omissis), ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) le opere devono essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 2) il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo, ove necessario, in prossimità degli interventi di cui trattasi;
- 3) le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 4) durante la realizzazione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
- 5) i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di mesi 12 (dodici), con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- 6) il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, Ufficio di Alessandria, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- 7) l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico;
- 8) l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la

realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

9) il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte ed a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

10) l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11) il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione del sedime demaniale per l'esecuzione dei lavori, in virtù dell'art. 23, comma 1, lettera a) del Regolamento Regione Piemonte n. 14/R e s.m.i.;

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008.

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

Il Dirigente
Mauro Forno